



La valutazione e gli esami nella normativa

NORMATIVA PROVINCIALE

Provincia autonoma di Trento

Linee Guida 2012 per le istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento – Inserimento e integrazione degli studenti stranieri

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

Cap. 5, paragrafi 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.2, 5.5.3

5.4 La valutazione

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare il processo di insegnamento/apprendimento a prescindere dai percorsi proposti, dalle competenze sviluppate e dalle metodologie adottate.

In termini generali si ricorda che è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, considera il percorso effettuato, i progressi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Tale riferimento, fondamentale per tutto il periodo dell'obbligo d'istruzione, andrà tenuto presente anche oltre il biennio del secondo ciclo, in un'ottica di promozione del soggetto in apprendimento.

Lo studente deve avere consapevolezza che la scuola programma in suo favore un percorso didattico specifico in grado di rispondere ai personali bisogni linguistici e di apprendimento, percorso che procede per tappe successive, con verifiche a breve e medio termine, finalizzato a garantirgli un aggancio graduale e significativo alle attività di classe e pari opportunità di istruzione. È importante accordare fiducia allo studente, rassicurarlo sul fatto che giungerà ad esprimere anche in italiano le competenze possedute, grazie al percorso personalizzato che la scuola metterà in atto nei suoi riguardi. Il suo percorso sarà diversificato, ma non necessariamente approderà a esiti inferiori rispetto a quelli attesi per i suoi pari. È importante anche che lo studente, compatibilmente con l'età ed il grado di maturazione, si senta responsabilizzato rispetto al suo percorso di apprendimento e possa vivere con serenità i vari momenti di verifica degli apprendimenti e, più in generale, le diverse tappe del percorso personalizzato.

La personalizzazione della proposta formativa e della valutazione dei percorsi si esprime anche attraverso la predisposizione di prove di verifica diverse, oppure uguali ma con modalità di risposta diversificate, coerenti con il livello di padronanza della lingua italiana. È evidente, ad esempio, che le risposte a domande aperte implicano un certo grado di padronanza della lingua, il completamento di griglie, schemi ecc. richiede un grado minore di competenza linguistica e l'abbinamento immagini/didascale o le domande a scelta multipla, un grado ancora inferiore. Similmente, dare risalto alle abilità orali su quelle scritte e puntare sulla dimensione ricettiva

rispetto a quella produttiva, può risultare facilitante, considerando che non c'è specularità tra competenza orale e competenza scritta, né tra comprensione e produzione.

Qualora vengano programmati percorsi di mantenimento o sviluppo della lingua d'origine, essi vanno adeguatamente valutati e riconosciuti allo studente poiché sono parte integrante del suo percorso formativo.

Va infine ricordato che, nel caso la classe dello studente straniero partecipi a indagini per la rilevazioni degli apprendimenti, anche allo studente straniero vanno somministrate le prove, poiché, indipendentemente dal percorso di studi effettuato, egli è componente della classe a tutti gli effetti. E' evidente che lo studente straniero va rassicurato sul valore di queste prove nell'ambito del suo percorso scolastico e sulla loro ricaduta valutativa.

È utile far osservare anche che la realtà di classi eterogenee e multilingue è sempre più diffusa e diviene dunque un elemento comune che non differenzia le classi nel confronto con altre, come poteva avvenire nel passato. Inoltre si segnala che alcune rilevazioni, come ad esempio quelle dell'INVAISI, forniscono sia dati relativi alle percentuali di presenza degli studenti stranieri nelle varie zone geografiche, sia dati disaggregati relativi ai risultati.

In merito, infine, alla certificazione delle competenze prevista dal Regolamento sulla valutazione, si sottolinea che essa è da intendersi come strumento utile a sostenere e orientare tutti gli studenti, non solo stranieri, nel loro percorso d'apprendimento e si integra con gli altri strumenti già previsti dall'ordinamento nella prospettiva di un più efficace accompagnamento al successo formativo per tutti.

Con riferimento specifico agli studenti stranieri, la certificazione delle competenze costituisce il punto di arrivo di un processo che, partendo dal bilancio di competenze in ingresso, si sviluppa attraverso le fasi della programmazione e attuazione del PDP e trova logica conclusione con il riconoscimento delle competenze raggiunte.

5.4.1 Il documento di valutazione

La compilazione del documento di valutazione è un atto formale che permette alla scuola di documentare i risultati di apprendimento dello studente, in relazione allo specifico percorso formativo realizzato. È quanto mai importante che la compilazione del documento sia vissuta dal consiglio di classe non come un momento meramente formale, ma che, al contrario sia percepita come un'occasione essenziale di rendicontazione e di comunicazione del percorso effettuato. Questo aspetto è tanto più importante nel caso degli studenti stranieri, se si considera che, spesso, essi hanno una notevole mobilità territoriale ed è frequente che il percorso iniziato presso un'istituzione scolastica sia poi portato avanti in sedi diverse.

Non va sottovalutato il significato che la consegna del documento assume anche per lo studente e la sua famiglia, che vedono riconosciuto e valorizzato il particolare percorso scolastico effettuato. Talvolta le scuole si trovano in difficoltà nell'espressione della valutazione del I o del II quadrimestre, poiché effettivamente non è semplice documentare un percorso personalizzato utilizzando uno strumento "standard" quale è il documento di valutazione.

Nell'intento di venire incontro alle frequenti richieste delle istituzioni scolastiche e formative, si riportano quindi alcune considerazioni generali e indicazioni specifiche per l'espressione della valutazione e per la compilazione del documento. Tali indicazioni rappresentano un riferimento fondamentale fino al biennio dell'obbligo, riferimento che può tuttavia essere mantenuto utilmente anche per le classi successive, fino al completamento degli studi.

In termini generali è necessario innanzitutto precisare che la trascrizione di giudizi e/o voti nel documento di valutazione va effettuata per tutte quelle discipline che lo studente ha affrontato, seppure in percorsi personalizzati, e per i quali il consiglio di classe può quindi esprimere una valutazione sugli esiti dell'apprendimento. A margine del giudizio o voto, un'annotazione deve specificare che la valutazione si riferisce al PDP.

Nel caso di discipline non inserite nel percorso didattico personalizzato, e quindi non affrontate dallo studente, non può, evidentemente, essere espressa alcuna valutazione e quindi il documento di valutazione non potrà riportare alcun giudizio o voto per quelle discipline. In tale caso dovrà essere specificato che la disciplina è stata sospesa oppure sostituita con un'altra o con la frequenza al laboratorio di italiano L2. Un'altra considerazione di ordine generale si riferisce ai soggetti che sono titolati ad esprimere la valutazione. E' evidente che la valutazione su un percorso spetta a coloro che hanno strutturato ed effettuato il percorso, tuttavia si ricorda che la valutazione quadrimestrale viene espressa dal consiglio di classe sulla base della proposta del docente della materia. Nel caso lo studente abbia seguito discipline o moduli disciplinari con operatori esterni al consiglio di classe (docente referente per le iniziative interculturali, facilitatori, mediatori, docenti di altre classi) essi, in qualità di esterni al consiglio, sono tenuti a trasmettere al consiglio di classe i loro elementi valutativi, così che sia possibile esprimere una valutazione integrata con gli altri elementi valutativi presentati dai docenti della materia e dal consiglio di classe.

Al fine di chiarire meglio alcune casistiche, si riportano di seguito le seguenti indicazioni:

- la stesura del PDP prevede che lo studente segua in modo personalizzato alcune discipline: le discipline sono valutate in modo personalizzato, la valutazione è espressa con il giudizio o con il voto e integrata con l'aggiunta di una specifica nota a margine: *"relativamente al PDP"*;
- la stesura del PDP prevede che lo studente non segua alcune discipline (possono essere le lingue straniere, ma anche altre discipline ritenute temporaneamente inaccessibili): tali discipline non vengono valutate e viene riportata la seguente nota a margine: *"sospesa"* oppure *"sostituita con ..."* (specificare ad es: italiano L2, matematica ecc.);
- la stesura del PDP prevede la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine: il giudizio o il voto è trascritto nella sezione riservata alla valutazione della lingua straniera sostituita, con l'aggiunta della seguente annotazione: *sostituita con ... (francese, arabo, spagnolo, russo ecc.)*;
- la stesura del PDP prevede che lo studente segua alcuni argomenti disciplinari non in italiano ma in L1, con un mediatore o un docente competente: la valutazione della materia è espressa dal consiglio di classe considerando anche gli elementi valutativi forniti dal mediatore o dal docente competente. Il giudizio o il voto è riportato nella sezione relativa alle varie discipline, con l'aggiunta a margine della seguente annotazione: *relativamente al PDP, affrontata anche in L1*;
- la stesura del PDP prevede che lo studente segua l'italiano o altre discipline anche nel laboratorio di L2: la valutazione di tali materie è espressa dal consiglio di classe considerando anche gli elementi valutativi forniti dal facilitatore linguistico e rappresenta la sintesi di quanto raggiunto sia in classe che nel laboratorio. Nella sezione delle relative discipline, va aggiunta a margine l'annotazione: *relativamente al PDP*;
- gli studenti che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna personalizzazione, non avranno sul documento di valutazione alcuna annotazione

particolare, fermo restando che la valutazione dei loro apprendimenti dovrà essere caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica;

- la stesura del PDP prevede che lo studente segua percorsi o moduli di mantenimento e sviluppo della L1: è importante che il consiglio di classe ne prenda atto e li valorizzi adeguatamente, esprimendone una valutazione nell'ambito del documento di valutazione (nel giudizio globale, nelle attività facoltative o altro).

Nel caso di studenti iscritti in prossimità della fine del quadrimestre, è comprensibile che il consiglio di classe sia in difficoltà a formalizzare la valutazione nel documento. In questi casi la valutazione per le singole discipline può essere sospesa, a fronte di una relazione del consiglio di classe che motivi tale scelta e descriva il processo di inserimento dello studente e l'avvio del percorso didattico personalizzato. Tale relazione sostituisce il giudizio globale per gli studenti del primo ciclo di istruzione e può essere allegata al documento di valutazione per gli studenti del secondo ciclo.

Pure in altri casi particolari può risultare difficile, anche a fine anno, avere elementi di valutazione relativamente alle singole discipline: può trattarsi di studenti iscritti a secondo quadrimestre inoltrato, oppure non alfabetizzati in lingua d'origine, con scarsa scolarizzazione pregressa, o che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana. A fronte di queste difficoltà, e in presenza di un percorso didattico personalizzato avviato, il consiglio di classe può decidere di non esprimere la valutazione sulle singole discipline e di promuovere comunque lo studente alla classe successiva. Tale promozione concede al consiglio di classe la possibilità di valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dello studente, e allo studente un tempo maggiore per far fronte alle sue specifiche difficoltà. Anche in questi casi è importante che la relazione del consiglio di classe motivi tale scelta. La promozione con "sospensione della valutazione" che qui si propone trova motivazione nel principio generale di promozione del successo formativo, da realizzare in un'ottica di fruizione piena delle opportunità anche da parte di coloro che partono in situazioni molto particolari e svantaggiate.

5.5 Gli esami

L'esame è il momento finale del percorso scolastico dello studente e sancisce la sua preparazione per la prosecuzione degli studi ad un livello superiore o per l'introduzione nel mondo del lavoro. È evidente quindi la rilevanza, anche esterna, che la valutazione in sede d'esame viene ad avere, con il rilascio di un titolo di studio a valore legale.

D'altra parte il momento dell'esame è, per lo studente e per la scuola, anche il momento conclusivo di un processo e come tale non può essere svolto con una logica completamente diversa da quella che ha pervaso tutto il percorso scolastico.

Allo stato attuale la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali adeguatamente certificati. Tuttavia è importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame, sia nel primo che nel secondo ciclo o nella formazione professionale, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. È opportuno che a tale relazione siano allegati i PDP degli studenti stranieri. Per gli studenti stranieri, sia di recente che di remota immigrazione, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, l'esame dovrà essere infatti coerente, nella pianificazione e nell'effettuazione, con il PDP programmato per loro e realmente attuato.

5.5.2 L'esame nella formazione professionale

Per quanto riguarda gli esami previsti per la qualifica professionale e per il IV anno, si evidenzia quanto segue:

- Le prove orali, scritte, scritto-grafiche e pratiche si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione, come ad esempio uso e consultazione di schede tecnico-professionali e di dizionari bilingue.
- In merito alla prova pratica e alle specifiche schede tecniche di accompagnamento, è possibile eventualmente utilizzare la L1 sia per la lettura che per la scrittura, con l'intervento successivo, in sede di colloquio orale, di un mediatore o docente competente in L1, con la finalità di facilitare la comprensione.
- Durante il colloquio d'esame, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1, con la sola finalità di facilitare la comprensione.
- Nel caso in cui sia stato possibile assicurare allo studente l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, oppure il mantenimento della lingua d'origine per lo studio di alcune discipline scolastiche, ciò dovrà essere adeguatamente valorizzato in sede d'esame. È necessaria in questo caso la presenza del docente di L1 o del mediatore che ha seguito lo studente in questi specifici percorsi. Si ricorda che tale presenza non va intesa in aggiunta alla commissione d'esame poiché l'esterno non è membro ufficiale della commissione, egli tuttavia è tenuto a fornire una valutazione della performance dello studente, che viene recepita dalla commissione per la formulazione del giudizio sintetico finale.

5.5.3 L'esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione

Per quanto riguarda gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si evidenzia quanto segue:

- In relazione all'ammissione all'esame ed al calcolo del credito scolastico, si fa presente che eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della L1 e di studio della cultura del paese d'origine, sono da considerarsi crediti formativi e come tali concorrono alla determinazione del credito scolastico.
- Le prove scritte e orali si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione della comprensione o comunicazione. Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.
- La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte, come previsto dal Ministero, anche dagli studenti stranieri.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, in sede d'esame l'accertamento delle competenze maturate potrà essere effettuato grazie alla presenza del docente o del mediatore che ha seguito lo studente per questa disciplina. Se si tratta di un docente della scuola, egli deve far parte della commissione d'esame; se invece si tratta di docente di altra scuola o di un mediatore,

questi non fa parte della commissione d'esame, ma è presente per facilitare la comprensione e per fornire elementi valutativi alla commissione.

- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, per l'effettuazione della "terza prova" la commissione si regolerà come nel caso delle "classi articolate", in modo che lo studente possa svolgere la prova sulla lingua che ha studiato.
- Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d'origine, espressi anche in L1, qualora in commissione sia presente un docente competente in tale lingua.

NORMATIVA NAZIONALE

O.M. n. 205/2019

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

Estratto dall'art. 21:

Esame dei candidati con DSA e BES

[i primi 5 punti si occupano di candidati con certificazione di DSA].

6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

MIUR, febbraio 2014

Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

Parte II, par. 4:

4. La valutazione

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di

un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molli anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

4.1 Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Nota MIUR n. 465, 27 Gennaio 2012

Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

Terzo paragrafo

Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione

Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.

Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

La prassi descritta si basa sull'errata interpretazione dell'art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale *"al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione"*, nonché dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che *"i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani"*.

Infatti, l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo. L'art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all'istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico. Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana. Pertanto, come precisato anche dall'Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l'ingresso dell'alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.